

Accertamento da parametri o in base agli studi di settore: la gravidanza da sola non è sufficiente per configurare un periodo di non normale svolgimento dell'attività

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sezione XLVI - Sentenza (CTR) n. 33 del 18 maggio 2007

Presidente: Punzo, Relatore: Esposti

ACCERTAMENTO - PARAMETRI - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sui parametri - Cause di esclusione dalla applicazione degli studi di settore che comportano la non applicazione dell'accertamento in base ai parametri ex art. 4, del DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - Periodo di normale svolgimento dell'attività - Gravidanza della contribuente - Non sufficienza per configurare un periodo di non normale svolgimento della attività - Conseguenze - Validità dell'accertamento parametrico e non applicazione delle sanzioni

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. XLVI, riunita con l'intervento dei Signori: Punzo Roberto (Presidente), Esposti Luigi (Relatore), Cucchi Daniele (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sull'appello n. ---/2006 depositato il 27.07.2006

— avverso la sentenza n. 118/41/2005 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano

contro

Agenzia Entrate Ufficio Milano ---

proposto dal ricorrente: ---
difeso da: ---

Atti impugnati: Avviso di Accertamento n. --- IVA + IRPEF + IRAP 1999

Oggetto della domanda Svolgimento del processo Motivi della decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ha respinto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento n. --- emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano ---, per rettifica dichiarazione Modello Unico/2000 per l'anno 1999 con il quale erano stati accertati, mediante i parametri del D.P.C.M. 29/01/1996 e successive modifiche, maggiori compensi, sostenendo che giurispruden-

za prevalente ha avuto più volte modo di affermare la legittimità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di utilizzare strumenti presuntivi per la determinazione di maggiori ricavi mediante il c.d. redditometro, stante la possibilità per il contribuente di dimostrare in ogni caso l'inattendibilità e/o inefficacia degli strumenti utilizzati dall'amministrazione finanziaria. Nel caso in esame l'Ufficio ha dato pienamente atto, nell'avviso di accertamento, che per la contribuente vi è stato nell'anno in contestazione una contrazione dei ricavi, dovuta proprio al mancato esercizio della professione, nel periodo obbligatorio di astensione dal lavoro per gravidanza. Rileva però che nessuna altra prova è stata fornita per contrastare efficacemente la pretesa dell'amministrazione finanziaria.

Appella la contribuente sostenendo che le motivazioni espresse dal giudice di prima istanza risultano superficiali ed errate, in quanto come già aveva fatto l'Ufficio, ignora del tutto la disciplina di esclusione dall'applicazione degli accertamenti parametrici.

Infatti l'art. 4 del D.P.R. 31/05/1999, n. 195, co. 1 stabilisce che i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione degli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 08/05/1998, n. 146, applicabili anche ai contribuenti soggetti ai parametri. La Circ. 74/E dell'11/09/2002 (in "*Finanza & Fisco*" n. 33/2002, pag. 3175) conferma che i parametri non si applicano ai soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste, dall'art. 10, co. 4, della L. 146/98, dove si dice che le citate disposizioni non si applicano ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo di imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività. Allega in proposito sentenza della C.T.P. di Gorizia del 02/02/2005 (in "*Finanza & Fisco*" n. 35/2005, pag. 3001) che considera lo stato di avanzata gravidanza quale concausa per la disapplicazione degli studi di settore.

Chiede la riforma integrale della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di accertamento di cui al ricorso.

La Commissione ritiene che **la gravidanza della contribuente, così come il periodo determinato ai fini della percezione dell'indennità, non siano di per se stessi motivi sufficienti alla disapplicazione totale della normativa relativa ai parametri**. Non si riscontra nella normativa una statuizione in proposito. E pertanto la relativa richiesta dell'appellante va respinta. L'applicazione dei parametri e quindi la determinazione dei compensi e quindi del reddito presunto dell'attività costituisce appunto una presunzione relativa, che ammette perciò prova contraria. L'Ufficio ha accolto in questo senso la notizia, il fatto della *gravidanza* traendone delle conclusioni. Ha ridotto i maggiori ricavi presunti in relazione al periodo *standard* stabilito ai fini della corresponsione della relativa indennità. Ha perciò modificato una presunzione con un'altra presunzione.

La contribuente in disaccordo con la nuova determinazione avrebbe dovuto evidenziare altri fatti, per esempio che la gravidanza ha comportato un periodo di non idoneità all'esercizio dell'attività superiore ai cinque mesi, l'eventuale minor accertamento determinato con l'applicazione degli studi di settore, qualora già stabiliti per questa attività ma non ancora operanti per l'anno in contestazione o comunque altri fatti tali da invalidare la presunzione applicata dall'Ufficio, ciò che non si è verificato neppure in sede di appello. La Commissione ritiene però che la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni in materia e quindi non applicabili le sanzioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 546/92, ritenendo tale richiesta ricompresa in quella più ampia di annullamento delle maggiori imposte accertate e per lo stesso motivo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclude le sanzioni irrogate; conferma per il resto la sentenza impugnata. Spese compensate.